

Publicato il 11/02/2022

N. ____/2022 REG.PROV.CAU.
N. ____/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Aeronautica Militare, Aeronautica Militare - Commissione per L'Accertamento Attitudinale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

- del giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento attitudinale del “Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 17 (diciassette) Tenenti in servizio permanente nei Ruoli Normali dell'Aeronautica Militare (Decr. Dir. n. M_D GMIL -OMISSIS-del 6 luglio 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, nr 60 del 30 luglio 2021”, di cui al provvedimento del _____ 2021, notificato in pari data, nella parte in cui sono stati conteggiati come corretti al ricorrente solamente 40 addominali ed è stato assegnato un punteggio di 0,5 alla prova in questione e, conseguentemente, un punteggio totale alle prove di efficienza fisica pari a 1,5;
- della graduatoria di merito, da approvarsi, relativa alla categoria “_____” di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 1, comma 1, 2 cpv, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “I posti messi a concorso di cui al punto 1, lettera a), qualora non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente punto 1, lettera b) e viceversa”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 1, comma 2, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a più dell'altro concorso di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che le prove di efficienza fisica saranno svolte “con le modalità riportate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nello specifico ruolo, come da direttiva tecnica della Forza Armata al momento vigente. Le prove prevedono anche l'accertamento dell'efficienza fisica consistente nell'effettuazione di flessioni addominali, corsa piana di 1000 metri e piegamenti sulle braccia, i cui elementi di dettaglio sono indicati nell'allegato L che costituisce parte integrante del presente decreto”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 2, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta di 2 giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'allegato “I” e dell'allegato “L” al bando di concorso suddetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

ricordato che la fase processuale incidentale avviata con la domanda ex art.56 cpa si origina ed esaurisce nella sola sede monocratica di primo grado, essendo espressamente prevista la non impugnabilità del decreto cautelare urgente ed essendone, invece e a differenza del regime ante codice che ne sanciva la irrevocabilità, consentita bensì la revocabilità, ma nei soli casi previsti dalla legge;

considerato dunque in tale quadro sussistenti le ragioni di pregiudizio tale da integrare la previsione di cui all'art.56 cpa, nelle more della cognizione collegiale;

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto ammette il ricorrente alle prove successive.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione

del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2022.

Il Presidente
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.